




allegato " B " al
rep. 844
acc. 725

ENTE MORALE
PUBBLICA ASSISTENZA SERBARI
SOCCORSO EMERGENZA RADIO ODV
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI
FONDATA NEL 1979
STATUTO SERBARI ODV 2020



SOMMARIO

Titolo I	Dell'Associazione in generale	
Capo I	Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità dell'Associazione	pag. 2
Capo II	Disciplina interna dell'Associazione	pag. 4
Titolo II	Degli Aderenti	
Capo I	Categorie - Modalità d'iscrizione - Perdita della qualifica	pag. 4
Capo II	Provvedimenti disciplinari	pag. 6
Capo III	Diritti e doveri dei Soci	pag. 7
Titolo III	Organi Associativi	
Capo I	Degli organi sociali in generale	pag. 9
Capo II	L'Assemblea dei Soci	pag. 9
Capo III	Il Consiglio Direttivo	pag. 10
Capo IV	Il Presidente	pag. 12
Capo V	L'Organo di controllo	pag. 12
Capo VI	Il Collegio dei Probiviri	pag. 12
Titolo IV	Bilanci - Proventi - Spese - Patrimonio sociale	pag. 13
Titolo V	Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali	pag. 14



TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità dell'Associazione

ART. 1

È costituita sin dal 1979, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, operante nella Regione Puglia con sede in Bari al Viale Orazio Flacco n°24, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Pubblica Assistenza SERBARI Soccorso Emergenza Radio - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'associazione è dotata di personalità giuridica, iscritta al n.° 51 del registro delle persone giuridiche del Tribunale di Bari ed è riconosciuta Ente Morale con D.P.G.R. n. 372 del 04/07/1984.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

L'associazione "Pubblica Assistenza SERBARI Soccorso Emergenza Radio - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione "SERBARI-OdV", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

ART. 4

L'Associazione realizza i propri scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire nell'affermazione dei principi della solidarietà popolare, dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva degli Associati;
- f) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
- g) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

- h) favorire e/o collaborare a forme di partecipazione d'intervento socio-sanitario, ambientali, sull'handicap, sui minori e verso altre iniziative anche di carattere sperimentale.

L'Associazione è un momento di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività prestando la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, in maniera continuativa, al fine di garantire l'effettivo rapporto di partecipazione alla vita associativa, senza fini di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

ART. 5

L'attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso ed il trasporto di ammalati, traumatizzati mediante ambulanze o altri mezzi di soccorso idonei;
- b) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- c) nell'organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela ambientale;
- d) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- e) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS;
- f) nell'organizzare la ricerca di persone smarrite, di medici e di medicinali anche a mezzo di collegamenti radio;
- g) nell'organizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/17.

Quanto su elencato, ove previsto dalla vigente normativa, sarà esercitato in presenza di specifiche autorizzazioni.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- 1) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 2) organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- 3) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo specifici servizi;
- 4) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini in condizioni di temporanea difficoltà;
- 5) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

ART. 6

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte, sia direttamente, sia in collaborazione con strutture pubbliche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o di quant'altro previsto da disposizioni di legge e/o amministrative in materia.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Capo II - Disciplina interna dell'Associazione.

ART. 8

L'attività associativa della "SERBARI- OdV" è regolata dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci e da un Regolamento generale che costituisce normativa attuativa dello stesso, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

ART. 9

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

ART. 10

Lo stemma sociale è formato da un'aquila stilizzata (cerchio con le ali) con all'interno la dicitura in alto di colore rosso "VOLONTARI", al centro, con colore blu "SERBARI", nella parte sottostante il simbolo con i colori della Città di Bari e quelli della Repubblica Italiana.

TITOLO II – DEGLI ADERENTI

Capo I Categorie - Modalità d'iscrizione - Perdita della qualifica

ART. 11

Il numero degli Aderenti alla "SERBARI- OdV" è illimitato e ne possono far parte tutti coloro che, compresi i valori della solidarietà, ne sostengono l'impegno, condividendone scopi e finalità, impegnandosi a partecipare alle attività associative esercitando, a secondo il tipo di qualifica, i diritti e doveri previsti dal presente Statuto e dai deliberati programmatici del Consiglio Direttivo.

L'Aderente, al momento dell'iscrizione, si impegna inoltre a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. 12

Gli Aderenti sono coloro che prestano la propria opera, per il conseguimento dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, in maniera spontanea, personale e gratuita.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità aderente volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la "SERBARI-ODV". All'aderente volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Si specifica che gli impieghi operativi potranno essere svolti esclusivamente dagli appartenenti al raggiungimento del 18.mo anno di età.

Ogni Aderente sarà tenuto al versamento mensile della quota sociale nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

La qualifica di aderente si assume sin dal momento della presentazione della domanda, integrata dal versamento della quota d'iscrizione, e della relativa trascrizione sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione, ulteriore e specifica documentazione.

I cittadini con età inferiore a 18 anni, ma che ne abbiano compiuto il 16 mo, potranno aderire purché vi sia l'avallo scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale..

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 giorni, previa verifica delle attitudini dello stesso attraverso la partecipazione alla vita associativa e a tutte le attività da essa messe in essere. L'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la decisione e comunicarla all'interessato.

Con l'acquisizione della qualifica di socio, tutti coloro che hanno superato il 18 mo anno di età, acquisiranno appieno tutti i diritti statutari, ivi compresi quelli di elettorato attivo e passivo.

Potranno formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini ed obiettivi previsti nel presente Statuto; avranno altresì l'obbligo di partecipare alle Assemblee dei Soci nei modi previsti dal Regolamento.

ART. 14

Non possono essere ammessi come aderenti i cittadini che:

1. abbiano riportato condanne per fatti ritenuti assolutamente incompatibili con le finalità dell'Associazione;
2. siano oggetto di provvedimento di legge che li privi dei diritti civili;
3. abbiano compiuto azioni contro le finalità e/o il buon nome dell'Associazione;
4. siano iscritti ad altre Associazioni operanti entro i limiti della provincia di Bari con fini e scopi statutari uguali a quelli della "SERBARI- OdV".

Non possono essere Aderenti coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, nonché coloro che intrattengano con essa rapporti di lavoro subordinato o autonomo od ogni altro rapporto dal contenuto patrimoniale.

ART. 15

La qualifica di Aderente si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per scarsa operatività;
- d) per essersi impossessati di lasciti, contributi e donazioni (anche materiali) fatti da terzi a titolo personale durante lo svolgimento dell'attività associativa;
- e) per espulsione;
- f) per radiazione;
- g) per decesso;
- h) per i casi previsti dalla legge.

Dimissioni

Ogni Aderente può recedere volontariamente dall'Associazione mediante invio di comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di accogliere le richieste di dimissioni, ancorché non motivate, a condizione che il richiedente sia in regola con le norme statutarie e nei suoi confronti non penda alcun giudizio disciplinare.

Il rapporto associativo del dimissionario si intende risolto con effetto dalla data della delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Capo II) Provvedimenti disciplinari.

ART. 16

I provvedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto presentato da singoli aderenti o da organi associativi.

In caso di particolare gravità ed in attesa del provvedimento definitivo, un componente il Consiglio, se presente ai fatti, può imporre una sospensione cautelativa che comporta l'immediata adozione, ma in forma provvisoria, di quanto a tal proposito detto in seguito.

L'organo giudicante è il Consiglio Direttivo e le sue decisioni possono consistere:

- a) nell'archiviazione;
- b) nell'irrogazione di una sanzione disciplinare.

ART. 17

Gli aderenti che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) censura;
- c) sospensione sino ad un massimo di sei mesi;
- d) espulsione;

Il **richiamo verbale** trova applicazione nei riguardi degli aderenti che si rendano responsabili di lievi inosservanze alle norme regolamentari o a disposizioni emanate; il provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, escludendo qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione e non rilevante ai fini della recidiva.

La **censura** trova applicazione verso quegli aderenti che manchino di riguardo agli altri consoci o che comunque assumano comportamenti non consoni a chi appartiene ad un'istituzione con finalità umanitarie e solidaristiche; l'erogazione del provvedimento viene riportata a verbale e rilevata ai fini della recidiva.

La **sospensione** viene applicata nei confronti degli aderenti che non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne e rivestono maggior gravità in caso di recidiva.

Il provvedimento obbliga l'allontanamento, per un massimo di sei mesi, dalla sede e dalle attività associative.

L'**espulsione** si applica nei confronti degli Aderenti resisi responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/o dai Regolamenti, ovvero che operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali.

Si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili.

L'espulso potrà ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione, non prima di due anni dalla relativa delibera.

La **radiazione** consegue ad un provvedimento disciplinare già adottato nei confronti del Socio. Si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati colposi o penali.

Il Socio radiato non potrà più ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione.

ART. 18

Il venir meno della qualifica di Socio presuppone una specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo, contro la quale l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricevimento della comunicazione relativa, a mezzo di lettera raccomandata.

La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo.

Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per i suddetti motivi, escluse le dimissioni e la radiazione, potranno comunque ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione, non prima che siano trascorsi due anni dall'effettiva cancellazione dal registro degli aderenti, previo parere favorevole di una commissione composta congiuntamente da tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il cui parere è insindacabile.

ART. 19

Contro il provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso da parte del Socio interessato al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a mano.

Il Collegio dei Probiviri, sia quando funga da organo giudicante di prima istanza, sia quando agisca quale organo di appello, è investito delle medesime facoltà del Consiglio Direttivo.

Capo III - Diritti e doveri dei Soci

ART. 20

I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e nei regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 14;
- c) ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

- e) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 21

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
c) essere in regola con il pagamento delle quote sociali nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
d) partecipare alle Assemblee dei Soci nei modi previsti dal Regolamento Interno dell'Associazione.
e) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.

ART. 22

Salvo il caso in cui vengano previste particolari forme di comunicazione i verbali, gli avvisi ed i comunicati vengono resi pubblici mediante affissione nelle apposite bacheche presenti in sede.

Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, si hanno ad ogni effetto per conosciuti da parte di tutti.

ART. 23

SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART.24

ONORARI

Il riconoscimento di Componente Onorario è una qualifica attribuita dall'Assemblea dei Soci a tutti coloro che con azioni meritevoli, hanno contribuito alla crescita dell'Associazione.

I componenti onorari hanno diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola, ma non di votare, di eleggere e di essere eletti ed inoltre sono esentati dal versamento delle quote.

ART. 25

PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017.

In ogni caso, il numero del personale retribuito non può essere superiore al cinquanta per cento del numero totale dei volontari.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - degli organi sociali in generale

ART. 26

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri;

Si precisa che tutte le cariche sociali, escluso l'Organo di controllo, sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Capo II - L'Assemblea dei Soci

ART. 27

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione. Ha supremazia decisionale su tutti gli altri organi Associativi.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 28

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso inviato a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata anche a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, salvo i casi di necessità e urgenza con convocazione telefonica. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci Aderenti in regola con il versamento delle quote sociali ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, a mezzo lettera individuale o collettiva presentata da almeno un decimo dei Soci in regola con le norme statutarie e contenente specifica degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Potrà essere

comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 29

La partecipazione all'Assemblea è consentita a tutti gli aderenti. Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto di voto e può rappresentare con delega scritta non più di altri tre Soci, sempre in regola con le norme statutarie; non è ammesso il voto per delega solo nelle assemblee con ordine del giorno le elezioni alle cariche sociali o comunque quelle a scrutinio segreto.

ART. 30

L'Assemblea generalmente adotta le proprie deliberazioni con voto palese mentre, adotta il metodo del voto segreto nei seguenti casi:

- a) elezioni di cariche sociali;
- b) delibere riguardo le singole persone;
- c) ne faccia espressa richiesta la maggioranza presente.

In caso di votazioni gli aventi diritto nomineranno due scrutatori per il voto palese o tre scrutatori per il voto per scheda. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. L'Assemblea dei Soci provvede ad eleggere il Consiglio Direttivo a mezzo liste composte da un candidato presidente e da candidati Consiglieri che al caso, potranno optare per una o più liste; in caso di parità di voti tra due liste, si procederà al sistema del ballottaggio, rinviando la votazione dopo minimo tre giorni.

Capo III - Il Consiglio Direttivo

ART. 31

Secondo il numero dei Soci al momento delle elezioni, inferiore o superiore a 50, il Consiglio Direttivo sarà composto rispettivamente da cinque o sette membri, che rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso diffuso con qualsiasi mezzo, salvo i casi di necessità c/o urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato; si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 32

Dopo tre assenze ingiustificate di un Consigliere, dandone comunicazione a mezzo raccomandata, o per dimissioni, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione scegliendo fra i Soci in regola con le norme statutarie. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo; in tal caso, il Presidente dovrà convocare al più presto l'Assemblea dei Soci, perché provveda alla elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 33

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. predisporre proposte da presentare all'Assemblea ed eseguire i suoi deliberati;
2. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
3. approvare la stipula dei contratti, convenzioni ed accordi;
4. aderire ad organizzazioni di volontariato;
5. adottare i provvedimenti disciplinari;
6. valutare le domande di ammissione alla qualifica di Socio;
7. elaborare ed emanare il Regolamento Generale dell'Associazione;
8. redigere il bilancio annuo.

Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell'Associazione, tranne quelli espressamente riservati ad altri organi Associativi.

In particolare, al Consiglio Direttivo spetta elaborare ed emanare disposizioni di carattere generale per il buon andamento e funzionamento della vita associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 34

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipi la metà più uno dei componenti; lo stesso approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese mentre adotta il metodo del voto segreto quando:

- a) la deliberazione riguarda le singole persone;
- b) ne faccia espressa richiesta la maggioranza presente.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea.

ART. 35

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

+

Capo IV - Il Presidente

ART. 36

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può delegare, in parte o interamente i propri poteri ad altro Componente del Consiglio Direttivo stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo V - L'Organo di controllo

ART. 37

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Capo VII - Il Collegio dei Proviviri

ART. 38

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi, di provata moralità e serietà, anche se non aderenti.

Nella sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, il Collegio elegge il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli aderenti contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.17 e dura in carica 3 anni.

Delibera altresì sulle controversie tra i Soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Copie dei verbali, che dovranno riportare le motivazioni che hanno scaturito un provvedimento disciplinare, dovranno essere portate a conoscenza dei Soci nella sede dell'Associazione per trenta giorni mediante affissione nelle bacheche associative.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, quelli rimasti in carica dovranno al più presto informare il Consiglio Direttivo il quale avvierà la procedura per eleggere un nuovo Collegio.

TITOLO IV - BILANCI - PROVENTI - SPESE - PATRIMONIO SOCIALE.

ART. 39

L'esercizio finanziario della "SERBARI- OdV", comincia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche della "SERBARI- OdV" sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni pubbliche di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

ART. 40

Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto della distribuzione anche in modo indiretto di tutti gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs.117/2017.

Al termine di ogni anno d'esercizio finanziario, tutti gli utili o avanzi di gestione, saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o delle finalità statutarie previste.

ART. 41

Il patrimonio della "SERBARI- OdV" attualmente è costituito da beni mobili e beni mobili registrati.

Nulla preclude l'estensione dello stesso con l'acquisizione di:

- a) beni immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni.

Tutti i beni mobili e immobili registrati, sono intestati all'associazione.

ART. 42

Bilancio

Il bilancio d'esercizio è annuale e decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno.

Art. 43

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Pubblicità e trasparenza

Art. 44.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

L'Associazione è costituita con durata illimitata, pertanto non è previsto lo scioglimento per decorrenza dei termini associativi.

L'Associazione si può quindi sciogliere per i seguenti motivi:

- a) impossibilità sopraggiunta a perseguire i fini e gli obiettivi previsti nel presente statuto;
- b) per mancanza di Soci nel numero minimo previsto per legge;
- c) per volontà, con convocazione straordinaria monotematica dell'Assemblea dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre l'espressione a votazione palese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli aderenti e sarà affidato ad uno o più liquidatori.

Detti liquidatori saranno nominati dall'Assemblea dei Soci che sentito l'Organo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolveranno il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs.117/2017.


ART. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

Copia conforme all'originale nei miei atti, con gli
annessi allegati, che, compresa la presente
certificazione, consta di venti pagine su dieci
fogli.

Si rilascia per uso fiscale.

Capurso, via Federico Epifania 85, lì undici
dicembre duemilaventi.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, which is difficult to read due to the signature and the quality of the scan.

